

COMUNE DI VIALFRÈ

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento nonché il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni, ai sensi della legge 8.06.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni e dello statuto comunale

Quando, nel corso delle adunanze, si presentino situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento la decisione è adottata dal sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale."

Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al presidente che incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposti in forma scritta al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate e se la soluzione non risulti immediatamente possibile, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione ad una successiva adunanza.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

ART. 2 Diffusione

Una copia del regolamento deve essere messa a disposizione dei Consiglieri durante le sedute. Copia dello stesso viene consegnata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti nonché a quelli che vengono a far parte del consiglio comunale per surrogazione di consiglieri dimissionari, deceduti o dichiarati decaduti o sospesi.

CAPO I RIUNIONI

ART. 3 Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nell'apposita sala del Palazzo Comunale; qualora particolari circostanze o giustificati motivi di ordine pubblico lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio Comunale e per l'intera giornata viene esposta all'esterno del palazzo comunale la bandiera della Repubblica e quella della Comunità Europea, che possono essere affiancate dalla bandiera della Regione.

ART. 4 Sessioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono ordinarie e straordinarie.

2. Sono ordinarie le sedute convocate per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.36 del D. Lgs. 25 .02.1995 n.77 e s.m.i., per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

ART. 5 Convocazione

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le proposte di deliberazione . Il termine predetto decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, che deve essere immediatamente registrata nel protocollo generale dell'Ente.

La richiesta deve contenere la precisa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al comma 2 del presente articolo e delle modalità ivi previste, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell' art. 36 della legge 08.06.1990, n. 142.

ART. 6 Convocazione d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando, per determinate e improrogabili esigenze, non sia possibile il rispetto dei normali tempi di convocazione.

In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e, contemporaneamente, devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni deliberazione sia differita al giorno seguente.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. 7 Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta. Gli argomenti sono indicati, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Spetta al Sindaco il potere di compilare l'ordine del giorno, integrarlo e rettificarlo.

Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.

La trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in chiusura delle sedute consiliari

La decisione del Sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri deve essere comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima riunione utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

ART. 8

Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione del consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale o di un dipendente comunale a cui siano state conferite le funzioni di messo, oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna da parte del messo, questi rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non sia stata effettuata tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altri particolari formalità, entro il termine previsto per la consegna dell'avviso stesso al domicilio.

A seguito di richiesta scritta del consigliere, gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente il mandato possono essere recapitati a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione, precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - ordine del giorno - in seduta pubblica o "privata".

L'avviso deve essere consegnato:

- * per le sessioni ordinarie, cinque giorni prima della riunione;
- * per le sessioni straordinarie, tre giorni prima della riunione;
- * per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso .

ART. 9

Pubblicità

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del Segretario Comunale, con le stesse modalità di cui all'articolo 8 comma 5 del presente Regolamento.

Il Sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio Comunale mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

ART. 10

Deposito, consultazione degli atti

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati, per la consultazione, presso l'ufficio segreteria del Comune quarantotto ore prima della seduta.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione sia delle proposte di deliberazione sia degli atti preparatori in esse richiamati.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ART. 11

Numero legale

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però, nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque consiglieri.

Qualora siano introdotte proposte, che non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Nel numero fissato per la validità delle riunioni del Consiglio, non devono computarsi i Consiglieri presenti quando ricorrono le ipotesi di astensione obbligatoria. Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado. I consiglieri comunali tenuti ad astenersi od assentarsi informano il Segretario Comunale, che prende atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

I Consiglieri che escono dalla sala consiliare prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

ART. 12

Apertura di seduta - Mancanza del numero legale

La seduta viene dichiarata aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri, accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.

Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta la seduta, rinviando la discussione degli argomenti all'ordine del giorno ad una seduta di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta deve essere steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, segnalando le assenze previamente giustificate.

I Consiglieri che accedono alla seduta dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, affinché venga annotata la presenza o l'assenza.

Nel corso del dibattimento, il Presidente non è tenuto a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario Comunale.

Qualora, da verifica effettuata, risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per un tempo massimo di quindici minuti, dopo il quale disporrà un nuovo appello nominale dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

I consiglieri comunali ai quali non sia stato notificato l'avviso di convocazione con le modalità di cui al precedente art. 8 sanano, comunque, con la loro presenza alla seduta consiliare, ogni difetto di convocazione.

ART. 13

Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

ART. 14

Sedute pubbliche - Sedute "segrete" - Adunanze "aperte"

Le sedute del consiglio sono, di norma, pubbliche. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti delle capacità morali, correttezza e comportamento di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente dispone, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al comma successivo, escano dall'aula.

Durante la seduta "segreta" possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario Comunale e ai Revisori del Conto, gli Assessori non Consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione. Tutti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la giunta comunale, può convocare in adunanza "aperta" il consiglio comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche agli intervenuti come sopra indicati di portare il loro contributo di opinioni, conoscenze e sostegno, illustrando al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non vengono adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune, ma possono essere approvati "ordini del giorno".

ART. 15

Disciplina delle riunioni

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione dello stesso.

E' facoltà del Presidente o di almeno un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio Comunale delibera per alzata di mano, senza discussione.

Durante la seduta del Consiglio Comunale sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

ART. 16

Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio; fa eccezione il caso in cui un Consigliere, per illustrare un progetto o una proposta, scelga di utilizzare supporti audiovisivi per l'uso dei quali debba necessariamente allontanarsi dal proprio seggio.

Chi intende intervenire al dibattito, ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione. Ogni intervento non può avere una durata superiore a dieci minuti.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione; tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

Non sono ammessi interventi né in forma di dialogo, né in forma di risposta diretta.

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti o tiene comunque un comportamento irrispettoso nei confronti di un membro del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o di qualsiasi altro cittadino, il Presidente lo richiama. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola e, nel caso di ulteriore persistenza, può allontanarlo o sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla. Il segretario comunale non è tenuto a verbalizzare frasi offensive od ingiuriose o contrarie alla morale ed all'ordine pubblico.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio ovvero a cinque sedute nell'anno solare, siano esse ordinarie che straordinarie, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste dallo statuto.

La comunicazione dell'assenza e la relativa giustificazione dovranno pervenire per iscritto al Sindaco entro dieci giorni dalla seduta del Consiglio Comunale.

ART. 17

Comportamento degli Assessori non Consiglieri

Gli Assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Terminata l'illustrazione, possono partecipare alla discussione per rispondere a quesiti o per chiarire le proprie scelte amministrative.

ART. 18

Partecipazione del Revisore del Conto

Al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, il Revisore del Conto può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio di Previsione del rendiconto di gestione.

Può, altresì, partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare.

Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, al Revisore del Conto devono essere comunicati i relativi ordini del giorno.

ART. 19

Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute, occupando la parte della sala consiliare ad esso riservata. I rappresentanti della stampa hanno diritto ad un apposito spazio.

Ogni mezzo disponibile deve essere utilizzato per facilitare la visione da parte del pubblico di tavole, progetti e planimetrie.

Le persone che assistono devono tenere un comportamento corretto, restare in silenzio e astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri, se non espressamente invitata dal Presidente.

Durante le sedute pubbliche, il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine; in casi di particolare gravità, può anche ordinarne l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione della autorità di pubblica sicurezza.

Quando insorga un tumulto nella sala del Consiglio Comunale e i richiami risultino vani, il Presidente può abbandonare il seggio, sospendendo la seduta fino al suo rientro. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegua, il Presidente ha la facoltà di sospenderla nuovamente ovvero di scioglierla. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

ART. 20 Presidenza

Il Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco, se anche consigliere comunale, e, in caso di assenza di questo oppure di Vicesindaco nominato tra gli assessori esterni, la sostituzione avviene secondo l'ordine di anzianità degli assessori consiglieri comunali.

In assenza degli assessori, la presidenza del Consiglio verrà assunta dal Consigliere Anziano (individuato in colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della Legge 81/93).

ART. 21 Scrutatori

Qualora dovessero essere assunte decisioni mediante votazioni segrete, il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, tre Scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi esiti.

ART. 22 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere, quando la documentazione agli atti sia ritenuta insufficiente o quando, per acquisire ulteriori elementi di valutazione o per limiti di tempo, si ritenga opportuno proseguire la discussione e la relativa votazione in una seduta successiva. In caso di opposizione alla proposta, decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente regolamento e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.

Il Presidente può invitare nella sala del Consiglio Comunale i funzionari comunali, perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente, dai Consiglieri o dagli Assessori non Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.

ART. 23

Ordine della seduta

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non è iscritta all'ordine del giorno.

Il Presidente, il Consigliere o l'Assessore non Consigliere che illustrano la proposta di deliberazione, devono fare constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come modificato dall'art. 13, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Esaurita l'illustrazione della proposta, si apre la discussione. Se nessuno chiede la parola, si procede alla votazione.

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri e gli Assessori non Consiglieri (questi ultimi nei limiti di cui all'articolo 17 del presente Regolamento), ognuno dei quali deve ottenere la parola del Presidente.

L'ordine da seguire per il raggiungimento dell'espressione finale del voto deve essere il seguente:

discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio;

discussione particolareggiata dell'argomento in tutte le sue parti o articoli, con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;

votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

ART. 24

Norme per la discussione

La parola è concessa ai Consiglieri e agli Assessori non Consiglieri seguendo l'ordine di prenotazione. Per nessun motivo si può intervenire senza che sia giunto il turno di intervento; in caso contrario il Presidente può richiamare all'ordine il Consigliere o l'Assessore non Consigliere e interdirne l'intervento non autorizzato.

Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun Consigliere Capogruppo o all'uopo incaricato dal suo gruppo, può intervenire ogni qual volta lo ritenga opportuno, purché nei limiti di tempo fissati dal precedente art. 16, secondo comma; gli altri Consiglieri possono intervenire una sola volta, fatto salvo il diritto alla replica.

Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo precedentemente indicato. E' fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di concedere a discrezione, a chi ne faccia motivata richiesta, un più ampio termine.

Ciascun Consigliere ha, comunque, sempre diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori.

Trascorsi i limiti di tempo dell'intervento, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore, ha la facoltà di interromperne l'intervento, senza facoltà di appello.

ART. 25

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non sia discusso o ne sia troncata la discussione, se già iniziata; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di essa; in questo caso, la richiesta deve essere avanzata da almeno tre Consiglieri.

Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

ART. 26

Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere o l'Assessore non Consigliere che domanda la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi.
Il Presidente decide se il fatto sussista o meno; se il Consigliere o l'Assessore non Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per "fatto personale" unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

ART. 27 Emendamenti

L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Gli emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati nel corso della seduta consiliare per iscritto al Presidente.

ART. 28 Chiusura della discussione

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio.

ART. 29 Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, ogni Consigliere ha diritto di chiedere la parola solo per la dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per la dichiarazione di voto non può superare i tre minuti.

ART. 30 Astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto, specificandone, volendone, i motivi e richiedendo specificamente che tali motivazioni siano inserite a verbale.

Il tempo concesso per la dichiarazione di astensione dal voto non può superare i tre minuti.

ART. 31 Obbligo di astensione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala consiliare all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

Non si computano, ai fini della validità della seduta, coloro che hanno l'obbligo di astenersi.

ART. 32 Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni che contrastino in tutto o in parte con prescrizioni relative a piani, programmi od altri atti di indirizzo generale, devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ART. 33

Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno supera l'ora una dopo la mezzanotte e ove nell'avviso di convocazione sia stata prevista la possibilità di prosecuzione della seduta in giorni successivi già stabiliti, il Presidente, sentito il Consiglio Comunale, può sospendere la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito e all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio Comunale dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.

Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

ART. 34

Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

CAPO III

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 35

Norme comuni

Al fine di espletare il loro mandato, i Consiglieri Comunali, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

ART. 36

Interrogazioni e interpellanze

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, o se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno a un determinato affare.

L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

L'interrogazione e l'interpellanza devono essere sempre formulate in modo chiaro, conciso e in termini corretti; devono pervenire entro i tre giorni antecedenti la seduta del Consiglio Comunale. Se il termine di presentazione dovesse cadere in un giorno di chiusura degli uffici comunali, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo.

L'interrogazione e l'interpellanza, in caso d'urgenza, possono essere effettuate anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni e/o delle interpellanze presentate entro il termine precedente; in questo caso, l'interrogante o l'interpellante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Presidente o un Assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione o all'interpellanza urgente, se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di rispondere nella successiva seduta consiliare ovvero di dare risposta scritta entro 30 giorni.

ART. 37

Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non può occupare complessivamente più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni e delle interpellanze viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti e dall'interpellante o dal primo degli interpellanti.

Alla risposta del Presidente o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti e l'interpellante o il primo degli interpellanti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di quindici minuti.

Qualora l'interrogante o l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Quando l'interrogante o l'interpellante richieda espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro venti giorni e per conoscenza degli altri consiglieri verrà iscritta all'ordine del giorno del successivo Consiglio.

L'interrogazione e l'interpellanza, avendo carattere informativo, non danno luogo a discussione.

ART. 38 Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta, oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati argomenti.

La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno il giorno precedente a quello della consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza dar luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

La trattazione delle mozioni avviene nella parte conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO IV VOTAZIONI

ART. 39 Forme di votazione

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questi svolta vanno assunte a scrutinio segreto.

ART. 40 Votazione per appello nominale

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo richiedano tre Consiglieri o lo prescriva apposita disposizione di legge o statutaria.

Per tale votazione, il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario Comunale esegue l'appello e annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere.

ART. 41
Controprova

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

Il Presidente accerta il risultato della controprova, e, se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 42
Votazione a scrutinio segreto

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di norma, con schede; lo spoglio delle schede è fatto dagli scrutatori.

ART. 43
Esito della votazione

Nessuna deliberazione si intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in caso di scrutinio segreto, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari, delle schede bianche, delle schede nulle e degli astenuti.

Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

In caso di contestazione, il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa, in caso di scrutinio segreto, debbono essere distrutte.

CAPO V
VERBALI

ART. 44
Redazione e contenuto

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario Comunale.

Nei verbali devono essere indicati:

- * l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione;
- * le modalità osservate per la convocazione;
- * i Consiglieri presenti e quelli assenti, specificando se giustificati o meno;
- * l'oggetto della proposta di deliberazione;
- * il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'articolo 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.;

- * gli interventi dei singoli Consiglieri o degli Assessori non Consiglieri per i quali gli stessi abbiano fatto esplicita richiesta di trascrizione integrale, dettandone il contenuto o consegnandone il testo scritto al Segretario Comunale nel corso della seduta;
- * le dichiarazioni di voto dei singoli Consiglieri per le quali gli stessi abbiano fatto esplicita richiesta di trascrizione integrale, dettandone il contenuto o consegnandone il testo scritto al Segretario Comunale nel corso della seduta;
- * il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
- * il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Per la redazione dei verbali, il Segretario Comunale può essere coadiuvato da uno o più impiegati della Segreteria.

In caso di assenza od impedimento il Segretario Comunale può essere sostituito dal vicesegretario, qualora tale figura professionale sia prevista nell'organico dell'Ente.

ART. 45 Nastroteca

E' facoltà del Consiglio istituire presso l'Archivio Comunale apposita nastroteca delle registrazioni delle sedute consiliari, qualora il Comune fosse dotato dei mezzi tecnici per effettuarle . 2. Lo svolgimento delle sedute consiliari, in tal caso, verrà registrato su nastri magnetici, datati e numerati.

ART. 46 Verbali delle sedute "segrete"

La discussione relativa agli argomenti trattati in seduta "segreta" non viene registrata e i relativi interventi dei Consiglieri Comunali non sono riportati a verbale.

ART. 47 Firma, pubblicazione ed esecutività dei verbali

I verbali, denominati "deliberazioni", sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale. Essi vengono pubblicati per 15 giorni nell'albo pretorio del Comune e diventano esecutivi nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge 08.06.1990, n. 142, con separata votazione espressa in forma palese subito dopo l'approvazione della deliberazione stessa, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio.

ART. 48 Esclusione del Segretario Comunale

Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Presidente nomina un Consigliere a svolgere le funzioni di Segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale; in tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

In ogni altro caso di assenza o impedimento del Segretario, la seduta non può aver luogo.

ART. 49 Approvazione dei verbali

I verbali sono, di norma, sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

ART. 50

Rettifica o integrazione dei verbali

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'oggetto.

Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per tre minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro. Esauriti gli interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica o integrazione.

Le proposte di rettifica o di integrazione accolte e approvate sono riportate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Comunale, sono dallo stesso sottoscritte e devono riportare l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ART. 51

Deposito dei verbali

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura del Responsabile dell'Ufficio Segreteria.

CAPO VI DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 52

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'articolo 7 comma terzo della Legge 142/90 e all'articolo 24 della Legge 241/90 ed agli artt. 47 e 48 del regolamento comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti.

L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale e ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

ART. 53

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio o della Giunta nonché di altri atti e documenti amministrativi.

La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso l'ufficio comunale competente. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia e apporre la data e la firma. Il modulo deve contenere la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata dal Consigliere esclusivamente per l'esercizio del proprio mandato.

Il rilascio delle copie avviene subito, se ciò è possibile, o entro gli otto giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso verrà precisato il maggior termine per il rilascio.

Il Segretario Comunale e i dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, qualora rilevino la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informano il Consigliere interessato, entro il termine di cui al precedente comma, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della Tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

ART. 54

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale
a controllo preventivo di legittimità

Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, adottate nelle materie di cui al comma 38, lettere a) e b) dell'articolo 17 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria.

CAPO VII **GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

ART. 55

Gruppi Consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri, ad eccezione del caso in cui una lista abbia un solo Consigliere eletto e del gruppo misto. I Consiglieri che intendono appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui sono stati eletti, ovvero che, nel corso della tornata amministrativa escano da un gruppo consiliare: possono costituire un nuovo gruppo consiliare, se esso risulta composto da almeno due Consiglieri; possono entrare a far parte di un altro gruppo consiliare esistente; negli altri casi, entrano a far parte del gruppo misto o lo costituiscono.

In tutti i casi suddetti, i Consiglieri devono darne comunicazione scritta al Segretario Comunale e, nel caso di cui alla lettera b), devono altresì allegare la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri escano dal gruppo di appartenenza, il gruppo da essi lasciato rimane in funzione a prescindere dal numero dei propri componenti.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del proprio Capogruppo; in mancanza, sarà considerato tale il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ART. 56

Conferenza dei Capigruppo

E' istituita, quale organismo permanente, la Conferenza dei Capigruppo.

La Conferenza dei Capigruppo rappresenta uno strumento di partecipazione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, sia specificatamente ai lavori preparatori delle sedute del Consiglio Comunale stesso, sia genericamente alle attività dell'Amministrazione Comunale.

La Conferenza dei Capigruppo dura in carica quanto il Consiglio Comunale di cui è espressione.

Alla Conferenza dei Capigruppo partecipano tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, regolarmente costituiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

La partecipazione è garantita tramite la persona del capogruppo.

In caso di impedimento a partecipare da parte del capogruppo, questi potrà essere sostituito da un Consigliere Comunale dello stesso gruppo.

La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

E' compito della Conferenza dei Capigruppo:

analizzare problemi relativi ai punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;

discutere tematiche inerenti il funzionamento del Consiglio Comunale;

analizzare problemi generali individuati dal Consiglio Comunale e da questi demandati a una analisi preventiva da parte della conferenza stessa.

La Conferenza dei Capigruppo si riunisce secondo modalità stabilite dalla conferenza stessa e, eventualmente, prima delle riunioni del Consiglio Comunale, per esaminare problemi relativi all'ordine del giorno.

Sono ammesse convocazioni d'urgenza, su richiesta o di un gruppo consiliare o del Sindaco.

La Conferenza dei Capigruppo viene convocata dal Presidente anche mediante procedure informali.

ART. 57

Commissioni Consiliari

Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, può istituire nel suo seno Commissioni permanenti e/o speciali ai sensi di quanto stabilito dall'art.14 dello statuto

Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti del Consiglio Comunale, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 58

Composizione e funzionamento delle Commissioni Consiliari

Ciascuna Commissione Consiliare è costituita dal Sindaco o suo delegato quale membro di diritto e presidente e da due membri effettivi e da uno supplente per la maggioranza consiliare e da un membro effettivo ed uno supplente per la minoranza consiliare. I Membri supplenti hanno facoltà di partecipare alle riunioni della commissione e, in caso di assenza del membro effettivo del rispettivo gruppo, ne assumono le prerogative.

La presidenza delle commissioni speciali è riservata alle opposizioni

Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese su indicazione dei Capigruppo consiliari.

Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni, anche con procedure informali, fissandone la data, e di coordinare i lavori della Commissione.

In caso di cessazione di un componente delle Commissioni, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, su indicazione del Capogruppo interessato.

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte, di norma, da un membro della Commissione stessa su designazione del Presidente.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori delle Commissioni gli Assessori, il Segretario Comunale, i responsabili dei servizi comunali, di organismi associativi, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

Ciascun membro può farsi assistere da un tecnico o da un esperto per l'esame di specifici argomenti.

ART. 59

Compiti e funzioni

Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio (nelle materie di stretta competenza) degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso e l'espressione dei relativi pareri, oltre all'esame degli argomenti di competenza dell'Amministrazione Comunale.

A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- * formulano i criteri di indirizzo ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- * esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali;
- * possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
- * possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il Comune è interessato;
- * possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza.

ART. 60

Riunioni delle Commissioni

Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti e le decisioni sono assunte all'unanimità oppure a maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 61

Verbali

Delle sedute delle Commissioni Consiliari sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione; copia degli stessi è trasmessa al Segretario Comunale ed ai Capigruppo Consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

ART. 62

Autonomia funzionale del consiglio e dei gruppi consiliari

Al fine dell'autonomia funzionale del Consiglio e dei Gruppi Consiliari può essere messo a disposizione un apposito locale per le riunioni delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

CAPO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 63

Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione viene depositato nella segreteria comunale per quindici giorni alla libera visione del pubblico con contemporanea affissione all'Albo pretorio e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito. Entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del citato deposito.